

# Sci Club Bojano

(Associazione Sportiva Dilettantistica)

## STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita in Bojano in Via Croce 96 (sede provvisoria) una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Sci Club Bojano" Associazione Sportiva Dilettantistica.

### Articolo 2 - Scopo

- 1) L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.  
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla F.I.S.I., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina.  
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate.  
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- 3) L' Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4) L' Associazione è affiliata alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.S.I.; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.
- 6) L' Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

### Articolo 3 - Durata

La durata della associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 4 - Domanda di Ammissione

- 1) Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che

ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Sport Invernali e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 3) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione delle domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
- 4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.  
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 6) Lo Sci Club dovrà tesserare alla F.I.S.I. tutti i propri soci.

#### **Articolo 5 - Diritti dei Soci**

- 1) Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.  
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2) Al Socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 14.
- 3) Il Socio ha diritto di frequentare la sede sociale e partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le regole stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 - Categorie Soci**

Sono previste le seguenti categorie di Soci :

- 1) Soci Fondatori - sono i Soci Fondatori dell'Associazione stessa.
- 2) Soci Ordinari - sono coloro che prendono parte alle attività dell'associazione e versano la quota associativa annuale.
- 3) Soci Benemeriti - sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione e dello Sport e non decadono.
- 4) Soci Sostenitori - sono coloro che versano una quota annua superiore alla quota dei soci ordinari.

#### **Articolo 7 - Decadenza dei Soci**

- 1) I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - A. dimissione volontaria;
  - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciato contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.  
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

### **Articolo 8 - Organi**

Gli organi sociali sono :

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori.

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea**

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 3) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 4) L'Assemblea nomina un Segretario e se necessario, due Scrutatori.  
Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
- 5) L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatta da un Notaio.
- 6) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 7) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e se nominati, dai due Scrutatori.  
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

### **Articolo 10 - Diritti di partecipazione**

- 1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.  
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.  
Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.  
Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- 2) Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 associati.

### **Articolo 11 - Assemblea Ordinaria**

- 1) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.  
Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
- 3) Spetta all'assemblea deliberare sulla nomina del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dell'associazione.
- 4) Copia della convocazione dell'assemblea deve essere inviata al Consiglio dei Revisori.

## **Articolo 12 - Validità assembleare**

- 1) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2) L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.  
Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

## **Articolo 13 - Assemblea Straordinaria**

- 1) L'Assemblea Straordinaria per la sua validità deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o dai 2/3 del Consiglio Direttivo o dal 50% + uno dei Soci, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.  
Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie : approvazione e modifica dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
- 3) La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da :
  1. almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta;
  2. almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

## **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di NOVE componenti compreso il Presidente.  
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.
- 2) Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico (quattro anni) ed i suoi componenti sono rieleggibili.  
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.  
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 3) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.S.I., in regola con il versamento delle quote associative e che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della federazione medesima che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
- 4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.  
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

## **Articolo 15 - Dimissioni**

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.  
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2) Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
- 3) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà convocare immediatamente una Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.  
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

## **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà + uno dei Consiglieri, senza formalità.

## **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo :

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 13 comma 1;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) la prima seduta del Consiglio Direttivo viene convocata dal Consigliere anziano eletto;
- h) il Presidente viene nominato nell'ambito dei consiglieri eletti.

## **Articolo 18 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

## **Articolo 19 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

## **Articolo 20 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio Direttivo.

## **Articolo 21- Il Collegio dei Revisori**

- 1) Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci in numero di tre, i componenti devono essere maggiorenni e possono anche non essere soci;
- 2) I tre membri eletti nel corso della prima riunione provvedono a scegliere fra di essi il Presidente;
- 3) I Revisori vengono convocati e assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
- 4) I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in particolare controllando la regolarità delle registrazioni contabili, delle procedure amministrative e il rispetto delle normative in vigore; in caso di irregolarità riscontrate essi debbono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni in modo che siano adottati i necessari provvedimenti.
- 5) Il Collegio dei Revisori effettua controlli durante l'esercizio sulla contabilità e provvede a redigere le relative relazioni.
- 6) Il Collegio dei Revisori provvede ad accompagnare il Bilancio proposto dal Consiglio Direttivo con una propria relazione che deve essere presentata all'Assemblea annuale dei Soci.

## **Articolo 22 - Il Rendiconto**

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.  
Il Bilancio Consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- 2) Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio e della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3) Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

## **Articolo 23 - Anno Sociale**

L'Anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Ottobre e terminano il 30 Settembre di ciascun anno.

## **Articolo 24 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

## **Articolo 25 - Sezioni**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni alla fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.S.I.

## **Articolo 27 - Scioglimento**

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.  
Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 28 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

*Bojano, il 18/10/2004*

Letto e confermato  
*I Soci Fondatori*